

ALLEGATO

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art.3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (*mensile*) non superiore al 10% del tetto mensile, nei limiti della capacità produttiva massima dei posti letto accreditati e fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 3. Per motivate esigenze, comunque segnalate e autorizzate dalla ASL di afferenza territoriale delle singole case di cura, può essere riconosciuta una occasionale ed eccezionale oscillabilità, compresa tra il 10% e il 30%, a condizione che ciò non comporti l'erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato. Per il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto l'oscillabilità è fissata al 30% al fine di non pregiudicare le attività programmate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 20 del 26 GEN. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Ann. Daniela Valenza*)



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 1 e di 1 fasciate ciascuna unitamente da apposito timbro recante la dicitura «Regione Abruzzo Dipartimento per la Salute e il Welfare»